

Prova civile - testimoniale - limiti e divieti -Cass. n. 16723/2020

Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - Contratto - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Prova per testi - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Assunzione della prova nonostante l'eccezione di inammissibilità - Rimedi. Transazione - prova

PROVA TESTIMONIALE

INAMMISSIBILITA'

L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporre la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16723 del 05/08/2020 (Rv. 658630 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2724](#), [Cod_Civ_art_2725](#), [Cod_Proc_Civ_art_157](#)

corte

cassazione

16723

2020